

dall'art. 39 del decreto legge 19 ottobre 1919, N. 2214. Quando il periodo d'iscrizione sia superiore alle 24 quindicine, saranno applicati gli art. 35 e 39 del detto decreto-legge entro i limiti e con le modalità stabilite dal decreto 5 febbraio 1922, N. 209. Gli organi preposti all'assistenza ai disoccupati nei territori annessi sono le giunte territoriali per il collocamento e la disoccupazione con i medesimi poteri dati alle Giunte provinciali costituite dal decreto-legge del 1919, ed hanno sede per la Venezia Tridentina, una a Trento ed una a Bolzano, e per la Venezia Giulia e Zara, a Trieste.

FRANCIA

Immigrazione e collocamento della mano d'opera straniera. — Secondo il Bollettino ufficiale del Mercato del Lavoro francese, nella settimana dal 3 all'8 aprile, i diversi uffici di frontiera hanno collocato 2.084 operai stranieri, e 989 ne sono stati impiegati da diversi altri uffici pubblici di collocamento, e, tenuto conto di altri 194 collocati dai depositi dell'interno del paese, si ha un totale di 3.265 operai stranieri collocati. Il numero degl'italiani occupati ascende a 1326, di cui 115 agricoltori, 139 minatori del ferro, 740 edili, 134 manovali, ed in minore quantità di altri mestieri.

I diversi uffici e controlli d'immigrazione, danno per lo stesso periodo settimanale accennato, i seguenti dati in ordine al movimento di operai stranieri entrati nel paese ed usciti:

NAZIONALITÀ	OPERAI	
	Entrati	Usciti
Belgi	462	4
Spagnoli	41	44
Italiani	1,970	439
Ceco-Slovacchi	22	—
Polacchi	519	3
Portoghesi	227	16
Diversi	1	4
<i>T.itali</i>	2,362	510

Il trattato di lavoro italo-francese e la sua applicazione: la costituzione dei Comitati di patronato. — In conformità alle disposizioni dell'art. 20 del Trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia, firmato a Roma il 30 settembre 1919, con decreto 10 marzo 1922 del Ministero del lavoro francese (*I. O.*, 12 marzo 1922), è stato istituito un comitato italo-francese, per la protezione degli operai italiani di ogni età occupati nel dipartimento dell'Isère. Il comitato ha la sua sede a Grenoble, ed è così costituito: il prefetto dell'Isère o un suo delegato; il sin-

daco di Grenoble; l'ispettore dipartimentale del lavoro di Grenoble o un suo supplente; il console generale d'Italia a Chambéry o un suo delegato; Astini Battista, cittadino italiano; Ramband, presidente dell'Unione dei sindacati padronali di costruzioni a Grenoble; signora Romanech, segretaria dell'Unione dei lavoratori in seta di Voiron; Lana, operaio pittore nelle costruzioni a Grenoble; Castelli Giuseppe, cittadino italiano, operaio guantaio a Grenoble.

La valorizzazione del Camerun. — La Francia, avendo ottenuto il mandato per il Camerun, già colonia germanica, si propone di coordinare le disposizioni stabilite per il Camerun con quelle già in vigore nelle colonie francesi dell'Africa occidentale. Con speciali disposizioni, recentemente adottate, si provvede a regolare la valorizzazione della zona forestale del Camerun, che copre una superficie di circa 15 milioni di ettari e possiede boschi, che sono valutati approssimativamente a 2 miliardi e mezzo di metri cubi. Sono previsti tre specie di permessi di sfruttamento: *a)* permesso detto «di cantiere» per lotti da 10 a 100 ettari, ed è riservato agli indigeni che lavorano per conto proprio; *b)* permessi di «taglio ordinario» per lotti di una superficie di 2.500 ettari; *c)* permessi di taglio industriale per lotti di una superficie superiore a 5000 ettari, della durata massima di 30 anni che possono essere concessi a qualsiasi Europeo o Società domiciliata al Camerun. Sono conservati i diritti degli indigeni nei boschi e foreste, compresi i lotti forestali per i quali è richiesto un permesso speciale, nonchè i diritti per usi collettivi (usi civici). In tal modo l'Amministrazione francese tende a ricondurre verso il territorio del Camerun numerose popolazioni che si sono spostate verso quelli della Costa d'Avorio e del Gabon. La Francia poi, con due decreti 11 agosto 1920 e 5 luglio 1921, ha regolarizzato il demanio pubblico nei riguardi della occupazione e della conservazione e da ultimo, con un decreto 15 settembre 1921, ha maggiormente chiarito la figura del demanio privato dello Stato nei territori del Camerun. Questo pertanto comprende: *a.* terreni che costituiscono oggetto di una appropriazione regolare e per i quali esiste un titolo fondiario e regolare; *b.* terreni appartenenti a indigeni in forza di consuetudini o tradizioni per i quali non esiste alcun titolo scritto; *c.* terreni posti attorno ai villaggi e per i quali gli indigeni praticano la coltura o la pastorizia necessarie alla loro esistenza e per i quali si ha soltanto diritto di uso e non di proprietà; *d.* terreni vacanti senza proprietario.

Commissione consultiva delle convenzioni internazionali del lavoro e della previdenza sociale. — È stata costituita, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, una commissione consultiva delle convenzioni internazionali del lavoro e della previdenza sociale, con l'incarico di fare il suo parere sulle

questioni che le sono sottoposte dal Governo, di assicurare la coordinazione delle diverse amministrazioni interessate in ciò che concerne l'elaborazione e la messa in vigore delle convenzioni suddette, l'applicazione della parte XIII del trattato di Versailles relativa all'organizzazione internazionale permanente del lavoro, e principalmente di formulare le direttive per i rappresentanti del Governo francese alla Conferenza generale del lavoro. A far parte della Commissione, istituita dal decreto 21 febbraio 1922 del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero del Lavoro, il decreto stesso chiama senatori, deputati ed alti funzionari dello Stato. Il decreto, infine, dispone che per ciascuna delle questioni sottoposte alla Commissione, i direttori e capi dei servizi interessati costituiranno una sotto-commissione incaricata di elaborare il rapporto preliminare da presentarsi alla commissione in seduta plenaria, ed abroga il decreto degli stessi ministri del 20 luglio 1919, istituente una commissione di studi per la ricerca delle condizioni del lavoro prima di addivenire ad accordi tra gli alleati o dopo il trattato di pace.

Modificazioni alla legge sulle pensioni degli operai — Aumento dei limiti massimi dei salarii. — Con legge 18 aprile 1922, che modifica gli articoli 10 e 36 della legge 5 aprile 1910, relativa alle pensioni degli operai e dei contadini sono stati elevati, in proporzione dell'attuale aumento dei salarii, i limiti massimi per l'assicurazione obbligatoria o facoltativa. Le disposizioni contenute in questa legge, facevano già parte di un progetto di maggiore importanza, depositato dal governo agli uffici della Camera, ma il ministro del lavoro, riscontrando in esse la necessità di una urgente applicazione, ottenne che fossero oggetto di legge separata. Per effetto di tali disposizioni, viene elevato da 5 a 10,000 franchi l'ammontare della retribuzione massima annuale che permette di usufruire dei vantaggi dall'assicurazione obbligatoria, tenendo anche presente che, dato il rialzo dei salarii, il provvedimento veniva reclamato non solo dagli operai interessati, ma dalle stesse autorità dipartimentali, dai presidenti e direttori delle casse di assicurazioni e da un notevole numero di capi di aziende industriali e commerciali. All'art. 10 viene inoltre aggiunto un sesto paragrafo, che consente agli assicurati obbligatori, per i quali la retribuzione di 10,000 franchi annui può subire un aumento, di continuare a beneficiare dell'assicurazione a loro domanda, purchè siano iscritti alla Cassa da almeno quindici anni. In coerenza di tali disposizioni, sono anche stati modificati i limiti dei salarii nei casi di assicurazione facoltativa.

LUSSEMBURGO

La colonia italiana. — La colonia italiana nel Lussemburgo, in relazione al territorio di quel Granducato è abbastanza numerosa,

raggiungendo un totale di 4049 individui, di cui 2479 maschi e 1500 femmine. Ha due scuole sussidiate in parte dalla Legazione e in parte da contributi volontari raccolti nella colonia stessa e 6 società di beneficenza e mutuo soccorso. Quanto alla ripartizione per professioni e mestieri dei 4049 italiani, 934 hanno domicilio permanente nel Granducato, 103 vi esercitano una professione, 120 il commercio e 1250 sono operai di officine.

NORVEGIA

Arbitrato obbligatorio nelle questioni tra capitale e lavoro. — Alla Camera norvegese (Storting) è stata votata la legge sull'arbitrato obbligatorio per la durata di un anno, mentre il progetto governativo, sostenuto dal Ministro degli Affari Sociali, proponeva la durata di tre anni. Ha evidentemente influito sul voto favorevole accordato da quasi tutti i partiti, la preoccupazione della grave crisi industriale ed economica, che attraversa attualmente il paese, e la considerazione dell'opportunità di accettare, almeno per il momento, i ribassi di tariffe che il Tribunale arbitrale, del quale fa parte anche una rappresentanza degli operai, avrebbe deciso. Alla costituzione del Tribunale arbitrale istituito dalla legge, provvedono il Consiglio dei Ministri, che ha il diritto di nominare il Presidente e due membri, e le classi dei padroni e degli operai, che nominano ciascuna un membro. La legge dispone, come va particolarmente rilevato, che dalla data in cui è entrata in vigore, è proibito lo sciopero nelle industrie o comunque sospendere il lavoro.

PAESI BASSI

Disoccupazione ed emigrazione. — Il Consiglio della disoccupazione in Olanda, al quale mettono capo tutte le associazioni olandesi che s'interessano della lotta contro la disoccupazione, nonchè le federazioni professionali padronali e operaie delle diverse tendenze politiche e sociali, si è riunito il giorno 6 marzo scorso all'Aia, presso il Ministero dell'Interno, per esaminare le conclusioni della Commissione internazionale d'emigrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro. Il Consiglio ha deciso di far conoscere all'Ufficio internazionale del lavoro che il Consiglio di disoccupazione aveva esaminata con interesse la comunicazione sul rapporto della commissione e che si rimetteva alle conclusioni generali che vi erano formulate. In seguito il Consiglio si è fermato a considerare sotto quale aspetto l'emigrazione possa essere ritenuto come un mezzo efficace per ridurre la disoccupazione. A tale riguardo il Consiglio affermò l'opportunità che fosse richiamata l'attenzione dei Ministri del lavoro, dell'agricoltura,

del commercio e dell'industria dei diversi paesi sulla convenienza di incoraggiare l'emigrazione anche con sussidi governativi e di organizzare il collocamento della mano d'opera con accordi internazionali.

Convenzioni della Conferenza di Washington. — Il Governo dei Paesi Bassi ha recentemente pubblicato una relazione di risposta al rapporto della seconda Camera degli Stati generali sui provvedimenti dal Governo proposti per la ratifica dei progetti di convenzione adottati a Washington. Nella relazione il Governo si dichiara favorevole ad una immediata ratifica dei progetti riguardanti: 1) *il lavoro notturno delle donne*; 2) *l'età minima di ammissione dei fanciulli nei lavori industriali*; 3) *lavoro notturno dei fanciulli nelle industrie*.

In quanto agli altri progetti relativi alle otto ore di lavoro, alla disoccupazione, ed al lavoro delle donne prima e dopo il parto, il Governo ha dichiarato che la loro ratifica dovrà essere preceduta da una revisione della legislazione vigente in materia, per metterla in armonia con le disposizioni delle convenzioni, e più particolarmente per il progetto delle otto ore di lavoro, il Governo non si mostra favorevole alla ratifica dubitando che gli altri paesi, in concorrenza col proprio, non abbiano a loro volta a ratificarlo.

SVEZIA

Reciprocità di trattamento fra lavoratori italiani e svedesi. — La delegazione per la collaborazione internazionale nelle questioni di politica sociale ha raccomandato al Ministro degli Affari Esteri d'accogliere l'invito del Governo italiano di aprire negoziati per la conclusione di una convenzione di lavoro sulla base della reciprocità di trattamento. Sebbene il risultato pratico di un tale accordo non possa essere molto rilevante a causa di una relativa scarsità di scambio di lavoro fra i due paesi, la delegazione attribuisce una grande importanza al principio che lo ispira, ritenendo, anche, che la conclusione della convenzione potrebbe promuovere altri accordi di più notevoli conseguenze.

L'emigrazione nel quinquennio 1917-1921. — Il Consiglio sociale svedese comunica i seguenti dati sull'emigrazione transoceanica nell'ultimo quinquennio:

1917	2,537
1918	1,111
1919	499
1920	6,078
1921	5,062

Il seguente prospetto dà la distribuzione per sesso e per gruppi di età degl'emigranti del 1921;

<i>Età</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>TOTALE</i>
Meno di 15 anni	251	260	511
Da 15 a 19 "	771	601	1,372
" 20 " 29 "	914	871	1,885
" 30 " 39 "	314	413	727
" 40 " 49 "	123	146	269
" 50 e più "	115	183	298
<i>Totale</i>	2,488	3,574	5,062

La lotta contro la tubercolosi in Svezia. — A Stoccolma ha avuto luogo il 12 febbraio u. s. un congresso per l'esame del problema della lotta contro la tubercolosi. Il Dottor Thorel ha esposto i risultati di una inchiesta condotta presso gli operai delle fabbriche del monopolio dei tabacchi, e il Dottor Wirgin ha proposto le seguenti misure: *a.* la diffusione, fra i ragazzi, di insegnamenti che li mettano in grado di scegliere la professione che conviene meglio al loro stato di salute ed alla loro costituzione; *b.* visite mediche annuali in tutte le scuole; *c.* collaborazione dei maestri e degli uffici di collocamento per l'orientamento professionale di ogni individuo. Il Dottor Edin dell'Università di Upsala ha mostrato la opportunità di una raccolta di statistiche complete relative alle varie professioni, all'eredità, alla salute dei lavoratori ed alle ragioni che fanno loro scegliere un mestiere piuttosto che un altro. Egli ricordò come il numero dei morti dovuto alla tubercolosi è minimo in quei mestieri a cui si dedicano a preferenza gli uomini che hanno per quelli le migliori attitudini fisiche, mentre i morti per la stessa malattia sono specialmente frequenti, per esempio, fra gli impressori ed i rilegatori, il che deriva dal fatto che queste professioni sono scelte di preferenza dalle persone la cui salute è naturalmente debole.

AFRICA

Il censimento nell'Africa occidentale francese. — Secondo le più recenti statistiche la popolazione dell'Africa occidentale francese ammonta a 12,283,156 abitanti, di cui 8811 europei (7640 francesi e 1171 stranieri). La densità della popolazione è appena di 4 ab. per chilometro quadrato. Tale popolazione si ripartisce nel modo seguente:

Senegal. — Popolazione totale 1,226,523 ab. dei quali 5,477 europei.

Mauritania. — Popolazione totale 261,746 ab. di cui 215 europei e 261,531 indigeni (116 cittadini francesi, 261,080 sudditi francesi e 335 sudditi stranieri).

Guinea francese. — Popolazione totale 1,870,996 abitanti, dei quali 1,357 europei e 1,869,639 indigeni (416 cittadini francesi, 1,864,705 sudditi francesi e 4,518 sudditi stranieri).

Costa d'Avorio. — Popolazione totale 1,545,680 ab. dei quali 835 europei e 1,544,845 indigeni (308 cittadini francesi, 1,541,788 sudditi francesi e 2,749 sudditi stranieri).

Dahomey. — Popolazione totale 842,137 ab. dei quali 538 europei e 841,599 indigeni (121 cittadini francesi, 839,832 sudditi francesi e 1,646 sudditi stranieri).

Sudan francese. — Popolazione totale 2,474,589 abitanti dei quali 983 europei (843 francesi e 140 stranieri), e 2,473,606 indigeni (1,164 cittadini francesi, 2,472,370 sudditi francesi e 72 sudditi stranieri).

Alto Volta. — Popolazione totale 2,973,442 abitanti, dei quali 191 europei e 2,973,251 indigeni (17 cittadini francesi, 2,972,918 sudditi francesi e 316 sudditi stranieri).

Territorio del Niger. — Popolazione totale, 1,084,043 ab. dei quali 216 europei, e 1,083,827 indigeni (9 cittadini francesi, 1,083,504 sudditi francesi e 314 sudditi stranieri).

Territorio di Togo. — Popolazione totale 670,904 abitanti dei quali 210 europei e 670,694 indigeni.

MAROCCO

La colonizzazione ufficiale al Marocco e la questione del regime fondiario. — Attualmente al Marocco le terre, in zona di sicurezza, che possono essere date alla colonizzazione ascendono a circa 165 mila ettari e sono costituite da quattro categorie: terre demaniali; terre collettive di tribù; proprietà private acquistate allo scopo di retrocederle; beni immobili privati o pubblici.

Questa ultima categoria è assai poco importante. Quando al riacquisto di proprietà private non manca la concorrenza di grandi Società finanziarie e di indigeni. Gravi difficoltà però si incontrano per la formazione della piccola colonizzazione, mentre quella media può avvantaggiarsi sempre più per l'impulso ufficiale del governo. Le terre destinate alla grande colonizzazione non si prestano alla suddivisione per loro natura o per la loro lontananza dai centri e dalle vie di comunicazione. Perciò il Marocco non potrà essere mai colonia di popolamento, come l'Algeria.

BRASILE

L'analfabetismo nel Brasile. — Secondo una recente relazione preparata da apposita Commissione la proporzione degli analfabeti negli Stati del Brasile è la seguente: Goyaz, 95 per cento; Pianhy 95 per cento; Alagoas 94 per cento; Maranhao 92 per cento; Amazonas 91 per

cento, e gli Stati del Parà, Cearà, Rio Grande del Nord, Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro, si trovano pressochè nelle identiche condizioni, raggiungendo il complesso degli analfabeti il 70 per cento della popolazione.

Il distretto federale, Santa Caterina, Rio Grande do Sul, San Paolo e Minas si trovano, in rapporto alla pubblica istruzione, in migliori condizioni. Lo Stato di S. Paolo, il più progredito fra tutti gli Stati dell'Unione, spende per la pubblica istruzione il 16 % del totale delle sue rendite.

CANADA

L'immigrazione nel 1921. — Durante l'anno 1921, sono entrati nel Canada 148,000 immigranti, rappresentando tale cifra un aumento del 29 % in confronto del precedente periodo 1920. Il maggiore contingente, come informa il giornale del Congresso Canadese, è stato dato dalla Gran Bretagna con circa 75,000 immigranti, con un aumento del 25 % sull'immigrazione del precedente anno. Seguono gli Stati Uniti con 40,000 emigranti e con una diminuzione del 30 per cento. Dagli altri paesi del continente europeo sono giunti più di 26,000 emigranti con l'aumento del 224 per cento. Si è pure notato un aumento di percentuale nella immigrazione cinese, quantunque il contingente sia di poche migliaia, ed una diminuzione del già scarso contingente giapponese.

COLUMBIA

Assicurazione collettiva obbligatoria sulla vita degli operai. — Una nuova forma di assicurazione obbligatoria collettiva sulla vita è stata istituita dalla legge 37 del 1921. Per effetto di essa, tutti gl'impiegati ed operai, i quali percepiscono uno stipendio o salario annuo non superiore a 2400 *pesos*, sono compresi nell'assicurazione, purchè gli stabilimenti o fabbriche da cui dipendono sostengano una spesa mensile di almeno 1000 *pesos*. L'assicurazione, anzichè essere fatta a favore di una determinata persona, è a favore della impresa che, riscotendo in casi di morte di una delle persone comprese nell'assicurazione la somma assicurata, è obbligata a versarla integralmente al marito, o alla moglie ovvero ad altri legittimi eredi del dipendente. La legge prescrive pure presso quali Compagnie le imprese devono effettuare questa nuova forma di assicurazione.

NUOVA ZELANDA

Per l'emigrazione italiana nella Nuova Zelanda. — Non esistono attualmente in Nuova Zelanda imprese industriali o di altro genere che si assumano la responsabilità di far venire operai dall'Italia, as-

sicurando loro un impiego. Pur tuttavia sarebbe relativamente facile trovare occupazione a lavoratori italiani specialmente agricoltori, non ostante la grande difficoltà causata dalla differenza della lingua, difficoltà che tuttavia viene pur superata dai nostri emigranti nell'America del Nord, in Germania ecc. La classe di operai di cui vi è maggior richiesta è quella dei minatori di carbone, ma anche teglialegna, falegnami, manovali, muratori possono trovare occupazione.

I salari, il cui minimo è fissato per contratto fra padrone ed operaio e ratificata dalla Corte arbitrale, variano dai 12 ai 21 scellini al giorno. L'operaio italiano gode, in generale, nella Nuova Zelanda, una buona stima, più che negli altri paesi, e questo si deve principalmente alla sua attività, moralità e sobrietà.

Non si è mai udito alcun giudizio sfavorevole sugli operai italiani che sono assai ricercati. L'unico contrasto che essi talvolta incontravano era quello dei lavoratori inglesi, i quali temevano che gli italiani si accontentassero di salari inferiori; ma anche tale difficoltà è superata perchè le mercedi sono fissate attualmente per ogni classe dalla Trade Union in Corte arbitrale.

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETA' DELLE NAZIONI

Convenzioni e raccomandazioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro di Genova. — Il termine di un anno, entro il quale a norma dell'articolo 405 del Trattato di Versaglia, gli Stati membri dell'organizzazione internazionale del lavoro avrebbero dovuto sottoporre ai rispettivi organi costituzionalmente competenti i progetti di convenzione e le raccomandazioni adottate a Genova, allo scopo di deliberare sulla opportunità di ratificare le convenzioni e di adottare i provvedimenti indicati nelle raccomandazioni, è scaduto il 9 luglio 1921 (1). E poichè col 9 gennaio 1922 è scaduta anche la proroga a 18 mesi prevista dallo stesso articolo, l'Ufficio internazionale del lavoro ha creduto dover attirare l'attenzione di alcuni governi sugli obblighi ad essi imposti, indirizzando loro una nota con la quale si sollecita di fornire tutte quelle informazioni che riterranno opportune sulle misure che sono state prese in ordine alle decisioni predette. Per altri paesi che finora non hanno fornito alcuna informazione ufficiale circa le misure già adottate o che si propongono di adottare, la nota dell'Ufficio è improntata a maggiore energia.

ITALIA

Disposizioni a favore dei disoccupati nelle nuove provincie. — Col regio decreto 5 febbraio 1922, n. 409, sono state estese e pubblicate nei territori delle nuove provincie annesse a seguito dei trattati di San Germano e Rapallo, le disposizioni vigenti sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione. Per effetto dello art. 9 del detto decreto, il sussidio di disoccupazione viene esteso a tutti coloro che, essendo soggetti all'obbligo della assicurazione, a decorrere dal 1° aprile corrente, si trovino o restino involontariamente disoccupati, nel caso in cui il periodo d'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sia inferiore alle 24 quindicine prescritte

- (1) Le convenzioni adottate alla Conferenza di Genova riguardano:
- a) collocamento dei marinai;
 - b) indennità di disoccupazione in caso di perdita per naufragio;
 - c) età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo.